

**COMUNICAZIONE AGLI EDITORI DI QUOTIDIANI E PERIODICI E AI TITOLARI
DI CONCESSIONI E DI AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ
DI DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA**

***Elezioni del Consiglio regionale della Valle d'Aosta indette per il 28 settembre 2025
Rendicontazione delle spese per la campagna elettorale***

Il titolo V bis della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 regola la materia del contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale in occasione delle elezioni regionali in Valle d'Aosta.

La conformità alla legge è verificata dalla Commissione di garanzia regionale di cui all'articolo 54 quinquies della citata l.r. 3/1993, istituita presso la Presidenza del Consiglio regionale con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67/2025 del 10 luglio 2025.

La Commissione di garanzia regionale, in vista delle prossime elezioni del Consiglio regionale della Valle d'Aosta indette per il 28 settembre 2025, ha definito le direttive in ordine alla presentazione dei rendiconti relativi alle spese per la campagna elettorale, dandone comunicazione ai rappresentanti o committenti responsabili dei partiti, dei movimenti e delle liste di candidati alle elezioni regionali.

Per quanto concerne gli editori di quotidiani e periodici ed i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 54 septies della l.r. 3/1993, i medesimi devono comunicare sia alla predetta Commissione, sia al CoReCom:

- i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati,
- gli spazi concessi a titolo gratuito o oneroso,
- i nominativi di coloro che vi hanno partecipato,
- gli introiti realizzati e i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

In considerazione della concomitanza delle elezioni regionali e comunali, si evidenzia l'importanza di comunicare esclusivamente i servizi di comunicazione riguardanti le elezioni regionali, dovendo invece essere oggetto di separata comunicazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1bis, della l.r. 4/1997, i servizi relativi alle elezioni comunali.

Tale comunicazione deve essere consegnata, utilizzando il fac-simile allegato, **entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti**, alla "Commissione di garanzia regionale per le spese elettorali" presso la Presidenza del Consiglio regionale - Archivio del Consiglio regionale - P.zza Deffeyes, 1 - 11100 Aosta, nonché al "CoReCom della Valle d'Aosta" - Via Piave, 1 - 11100 Aosta - ed essere firmata in presenza del Funzionario competente a riceverla.

La comunicazione può in alternativa essere inviata per posta ai medesimi indirizzi, unitamente a fotocopia di un documento di identità del dichiarante se priva di sottoscrizione autenticata ai sensi dell'articolo 35 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19.

L'inoltro della comunicazione corredata di firma digitale può altresì essere effettuato per mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo **consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it** per quanto concerne la comunicazione indirizzata alla Commissione di garanzia, nonché all'indirizzo **corecomvda@legalmail.it**, per quanto concerne la comunicazione indirizzata al Co.Re.Com.